REATI MILITARI - VIOLENZA O PERCOSSE NEI CONFRONTI DI UN INFERIORE.

Il G.U.P. in base alle dichiarazioni della parte offesa, allieva Maria Teresa Luisa Lentini, riteneva accertato che nella sala mensa, durante la pausa pranzo l'imputato, definito persona manesca, le aveva inferto un forte colpo dietro la spalla senza motivo. Il fatto, tuttavia, era privo di collegamento con episodi di servizio o di disciplina, per cui, non ricorrendo nessuna delle condizioni poste dall'art. 199 c.p.m.p., doveva essere qualificato come percosse, punito con una pena sino a sei mesi, e pertanto procedibile a Richiesta del comandante di Corpo, che non risultava essere stata presentata. Avverso la sentenza di proscioglimento ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale Militare osservando che sussisteva la circostanza della "presenza di militari riuniti per servizio" che rendeva il reato procedibile d'ufficio: sostiene in proposito il ricorrente che la consumazione del pasto in mensa è una delle operazioni giornaliere di Reparto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10599 Anno 2015 , comunque, rigetta il ricorso e da ragione al GUP, perchè il rilievo per stabilire se la violenza contro l'inferiore si possa considerare lesiva dell'interesse tutelato dalla norma, non è la circostanza che sia stata commessa in un luogo, la mensa, dove si svolge una delle operazioni giornaliere di Reparto, ma l'esistenza di una correlazione col servizio della situazione in cui si è trovato ad agire l'autore del fatto; correlazione che nel capo di imputazione era stata indicata nel servizio di istruttore dell'imputato. Nell'escludere che Rosellini dovesse espletare un incarico all'interno della mensa, il G.U.P. ha inferito logicamente che ricorresse la causa di esclusione prevista dall'art. 199 c.p.m.p.